



Comunità.
Valore aggiunto. Svizzera.

STATUTI

della

BANCA WIR SOCIETÀ COOPERATIVA

(Versione del 1° luglio 2023 dopo l'assemblea generale del 05 giugno 2023)

Sommario

I.	Ragione sociale, sede, scopo	3
	Art. 1 Nome, sede, campo di attività	3
	Art. 2 Scopo	3
II.	Capitale sociale e responsabilità	3
	Art. 3 Capitale sociale e responsabilità	3
	Art. 4 Certificati di quota	3
	Art. 5 Buoni di partecipazione	3
	Art. 6 Condizioni di emissione per i certificati di quota e i buoni di partecipazione	4
III.	Affiliazione	4
	Art. 7 Acquisizione dell'affiliazione	4
	Art. 8 Ulteriori condizioni ammissione	4
	Art. 9 Trasferibilità dei certificati di quota	4
	Art. 10 Registro dei soci	4
	Art. 11 Estinzione della qualità di socio	5
	Art. 12 Riscatto e rimborso dei certificati di quota	5
IV.	Organizzazione della società	5
	Art. 13 Organi	5
	Art. 14 Compiti e facoltà	5
	Art. 15 Convocazione	6
	Art. 16 Voto per corrispondenza	6
	Art. 17 Assemblea generale virtuale	6
	Art. 18 Assemblea generale straordinaria	6
	Art. 19 Punti all'ordine del giorno	7
	Art. 20 Presidenza dell'assemblea generale, verbale	7
	Art. 21 Diritto di voto e partecipazione	7
	Art. 22 Votazioni	7
	Art. 23 Procedura di elezione	7
	Art. 24 Svolgimento delle votazioni e delle elezioni	8
	Art. 25 Composizione e condizioni di eleggibilità	8
	Art. 26 Elezione dei membri, rielezione limitata	8
	Art. 27 Compiti e facoltà	8
	Art. 28 Convocazione	9
	Art. 29 Decisioni	9
	Art. 30 Composizione, compiti e facoltà	9
	Art. 31 Funzionamento	9
	Art. 32 Obbligo di riservatezza	10
V.	Chiusura dei conti e ripartizione dell'utile d'esercizio	10
	Art. 33 Rendiconto annuale, pubblicazione	10
	Art. 34 Ripartizione dell'utile d'esercizio	10
VI.	Scioglimento e liquidazione	10
	Art. 35 Decisione	10
	Art. 36 Svolgimento	10
VII.	Compensi ai membri del consiglio di amministrazione	10
	Art. 37 Principi generali per i compensi	10
	Art. 38 Votazione sul compenso	11
VIII.	Pubblicazioni	11
	Art. 39 Pubblicazioni	11
IX.	Disposizioni finali	11
	Art. 40 Entrata in vigore	11
	Art. 41 Versione facente fede e forma linguistica	11

I. Ragione sociale, sede, scopo

Art. 1 Nome, sede, campo di attività

- ¹ Sotto il nome WIR Bank Genossenschaft – Banque WIR société coopérative – Banca WIR società cooperativa (in seguito Banca WIR) è costituita una società cooperativa con sede a Basilea, iscritta al registro di commercio.
- ² L'attività commerciale si estende a tutto il territorio svizzero, la Banca WIR può operare anche all'estero nella misura stabilita dal regolamento interno.

Art. 2 Scopo

- ¹ La società cooperativa della Banca WIR è un'organizzazione di azione comune che riunisce rappresentanti della media azienda operanti nei settori del commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi. Essa si propone di procurare vantaggi economici ai suoi soci e agli altri compensatori WIR tramite il sistema WIR e di gestire una banca aperta a tutti.
- ² A questo scopo la Banca WIR esercita le seguenti attività:
 - a) organizzazione del traffico di compensazione WIR e gestione delle operazioni ipotecarie e di credito WIR;
 - b) esecuzione di operazioni bancarie quali l'accettazione di denaro di terzi in tutte le forme bancarie, operazioni ipotecarie e di credito e operazioni indifferenti, in special modo lo svolgimento del traffico dei pagamenti.
- ³ La cooperativa, nell'ambito delle finalità statutarie, è autorizzata a fondare delle società o ad avere una partecipazione in esse. Può altresì acquistare degli immobili.

II. Capitale sociale e responsabilità

Art. 3 Capitale sociale e responsabilità

Il capitale sociale si compone di certificati di quota e di buoni di partecipazione. Delle obbligazioni della cooperativa risponde unicamente il patrimonio della cooperativa. Non sussiste alcuna responsabilità personale da parte dei soci della cooperativa.

Art. 4 Certificati di quota

I certificati di quota hanno un valore nominale di CHF 20.00.

Art. 5 Buoni di partecipazione

- ¹ Il capitale della società cooperativa comprende inoltre buoni di partecipazione ai sensi degli articoli 11 capoverso 2^{bis}, 14, 14a e 14b della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; stato 01.01.2020), che possono essere creati ed emessi in qualsiasi momento.
- ² I buoni di partecipazione hanno un valore nominale di 20 franchi, sono nominativi o al portatore e possono essere acquistati da chiunque.
- ³ Il capitale di partecipazione costituito dai buoni di partecipazione è variabile e può essere aumentato o ridotto – conformemente alla legislazione sulle banche – in qualsiasi momento.
- ⁴ L'acquisto di buoni di partecipazione non attribuisce ai titolari la qualità di soci della società cooperativa. I buoni di partecipazione attribuiscono esclusivamente diritti patrimoniali (p. es. dividendi e partecipazione all'avanzo della liquidazione), ma nessun diritto riservato ai soci, come il diritto di voto all'assemblea generale. Ai titolari di buoni di partecipazione spettano tuttavia i diritti di cui agli articoli 14 e 14a LBCR.
- ⁵ In relazione ai diritti patrimoniali di cui al capoverso 4, i titolari di buoni di partecipazione sono assimilati ai soci della società cooperativa aventi diritto di voto.
- ⁶ Conformemente all'articolo 14b LBCR, la società cooperativa iscrive nel registro dei soci i titolari di buoni di partecipazione e gli aventi economicamente diritto annunciati alla società cooperativa. L'iscrizione non attribuisce ai titolari di buoni di partecipazione alcun diritto oltre a quelli menzionati al capoverso 4. I titolari di buoni di partecipazione possono consultare il registro se ciò è necessario all'esercizio dei loro diritti.
- ⁷ I buoni di partecipazione non danno diritto ad alcun indennizzo né ritiro o rimborso da parte della società cooperativa.

- ⁸ I buoni di partecipazione possono essere emessi sia sotto forma di certificati individuali, certificati globali o diritti valori (ai sensi del Codice delle obbligazioni, CO) sia sotto forma di titoli contabili (ai sensi della legge sui titoli contabili). La società cooperativa è libera, nel quadro delle prescrizioni legali, di convertire in un'altra forma i buoni di partecipazione emessi in una di queste forme in qualsiasi momento, senza l'approvazione dei titolari dei buoni di partecipazione.
- ⁹ I titolari di buoni di partecipazione non hanno alcun diritto alla conversione in un'altra forma dei buoni di partecipazione emessi in una determinata forma. Ogni titolare di buoni di partecipazione può tuttavia chiedere in qualsiasi momento alla società cooperativa un attestato concernente i buoni di partecipazione che detiene secondo il registro dei soci (cpv. 6); non ha tuttavia alcun diritto alla stampa e alla consegna di carte valori. La società cooperativa può invece in qualsiasi momento stampare e consegnare carte valori per i buoni di partecipazione (certificati individuali, certificati o certificati globali). Il consiglio di amministrazione può in qualsiasi momento immettere buoni di partecipazione emessi sotto forma di titoli contabili in diversi sistemi di custodia o ritirarli da un sistema di custodia. Con l'approvazione del titolare del buono di partecipazione, la società può annullare le carte valori emesse che le sono state riconsegnate senza sostituirle.
- ¹⁰ I buoni di partecipazione sono trasferibili; sono applicabili le disposizioni legali concernenti il trasferimento formalmente legale dei buoni di partecipazione.
- ¹¹ I titolari di buoni di partecipazione hanno diritto ad acquistare la parte dei nuovi buoni di partecipazione emessi che corrisponde alla loro partecipazione anteriore. Il diritto ad acquistare buoni di partecipazione non attribuisce alcun diritto ad acquistare certificati di quota. Le modalità dei diritti d'opzione, segnatamente il prezzo di emissione o il rapporto di opzione, sono stabilite dal consiglio di amministrazione. I diritti d'opzione non sono trasferibili.

Art. 6 Condizioni di emissione per i certificati di quota e i buoni di partecipazione

Le condizioni di emissione per i certificati di quota e i buoni di partecipazione, come segnatamente il prezzo di emissione e un eventuale sovrapprezzo sono stabilite dal consiglio di amministrazione. I versamenti oltre il valore nominale vanno assegnati alle riserve generali e possono essere alternativamente assegnati alle riserve per gli investimenti di capitale nel quadro della legislazione fiscale.

III. Affiliazione

Art. 7 Acquisizione dell'affiliazione

Le persone fisiche con capacità di agire o le persone giuridiche nonché le società di persone possono essere ammesse in qualità di membri, nella misura in cui essi intrattengano con la cooperativa un adeguato rapporto d'affari, segnatamente se dispongono almeno di un conto e le ulteriori condizioni di ammissione sono parimenti adempiute.

Art. 8 Ulteriori condizioni ammissione

- ¹ Chi intende affiliarsi alla cooperativa in qualità di socio, è tenuto a presentare una domanda di adesione scritta e ad assumere almeno un certificato di quota del valore nominale di CHF 20.00 e a pagarlo interamente. Il consiglio di amministrazione decide su un eventuale sovrapprezzo fino al massimo CHF 500.00 per certificato di quota emesso.
- ² Sull'ammissione decide liberamente il consiglio di amministrazione. Non occorre motivare la decisione di respingere una domanda di ammissione. La decisione del consiglio di amministrazione è definitiva.

Art. 9 Trasferibilità dei certificati di quota

I certificati di quota sono indivisibili e intrasmissibili. Il trasferimento deve avvenire per iscritto e va sottoscritto dal socio alienante. Per essere valido, il trasferimento esige il consenso del consiglio di amministrazione nel quadro dei presupposti ai sensi dell'art. 7 e 8 di cui sopra. Fintantoché l'acquirente non è stato ammesso in qualità di socio e non è stato iscritto nell'elenco dei soci della cooperativa, l'esercizio dei diritti personali inerenti alla qualità di socio spetta all'alienante ai sensi dell'art. 849 cpv. 2 CO.

Art. 10 Registro dei soci

Un registro dei soci è conservato nella sede principale della società cooperativa. Soltanto chi figura in questo registro è accreditato in qualità di socio. In ogni succursale della Banca WIR sarà disponibile per la consultazione una copia del registro.

Art. 11 Estinzione della qualità di socio

La qualità di socio si estingue:

- a) in caso di morte del socio; per le persone giuridiche o le associazioni di persone, in caso di scioglimento e liquidazione;
- b) in caso di dimissione presentata per iscritto, con preavviso di almeno sei mesi, per la fine di un anno civile;
- c) mediante trasferimento dei certificati di quota ai sensi dell'art. 9 di cui sopra.
- d) mediante esclusione per gravi motivi per decisione del consiglio di amministrazione, considerato che contro la decisione può essere interposto entro 30 giorni ricorso alla prossima assemblea generale; inoltre possono essere esclusi i soci che non soddisfano i presupposti e gli obblighi legali o statutari o che operano contro gli interessi della Banca WIR società cooperativa.

Art. 12 Riscatto e rimborso dei certificati di quota

- ¹ Il riscatto dei certificati di quota in caso di estinzione della qualità di socio può essere respinto dal consiglio di amministrazione in ogni momento senza indicare i motivi (art. 26 cpv. 1 Ordinanza sui fondi propri). Il riscatto avviene soltanto se i fondi propri rimanenti della Banca WIR società cooperativa soddisfano i requisiti applicabili del diritto bancario concernenti il computo del capitale sociale ai fondi propri di base di qualità primaria della cooperativa ai sensi dell'art. 41 Ordinanza sui fondi propri.
- ² In caso di riscatto il consiglio di amministrazione può posticipare il rimborso fino a tre anni a partire dalla data dell'estinzione della qualità di socio.
- ³ Un eventuale rimborso dei certificati di quota avviene al massimo al valore nominale. Il diritto ai dividendi persiste per la durata di interi esercizi fino al rimborso. Non sussistono ulteriori pretese sul patrimonio della cooperativa.

IV. Organizzazione della società

Art. 13 Organi

Gli organi della società cooperativa sono:

- A. l'assemblea generale
- B. il consiglio di amministrazione
- C. il direttorio
- D. l'organo di revisione

A. Assemblea generale

Art. 14 Compiti e facoltà

Compiti e facoltà dell'assemblea generale:

- a) approvare e modificare gli statuti;
- b) nominare e revocare il consiglio di amministrazione e l'organo di revisione;
- c) approvare la relazione annuale e i conti d'esercizio e del bilancio nonché deliberare sulla ripartizione dell'utile netto, in particolare sulla forma e l'importo dei dividendi sul capitale sociale.
- d) scaricare il consiglio di amministrazione e il direttorio;
- e) decidere sulle proposte inoltrate legate alle questioni che per legge o in base agli statuti competono all'assemblea generale;
- f) decidere su altri argomenti che per legge o in base agli statuti competono all'assemblea generale;
- g) deliberare sui compensi al consiglio di amministrazione conformemente alla sezione VII dei presenti statuti.

Art. 15 Convocazione

- ¹ L'assemblea generale ordinaria ha luogo al più tardi entro il 30 giugno di ogni anno ed è convocata dal consiglio di amministrazione almeno 21 giorni prima dell'assemblea generale.
- ² La convocazione avviene mediante comunicazione scritta o elettronica ai soci della cooperativa o ai titolari di buoni di partecipazione con l'indicazione degli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 16 Voto per corrispondenza

- ¹ Ai sensi dell'art. 880 del Codice delle obbligazioni svizzero, su ordine del consiglio di amministrazione, le deliberazioni di competenza dell'assemblea generale possono, in tutto o in parte, essere prese dai soci mediante voto per corrispondenza scritto o elettronico. Alla convocazione, alla partecipazione e al voto si applicano per analogia tutte le disposizioni valide per un'assemblea generale che si tiene sul posto, fatte salve le normative qui di seguito. Il consiglio di amministrazione stabilisce i particolari e la procedura del voto per corrispondenza; in particolare può disporre la convocazione e il voto mediante comunicazione scritta o elettronica.
- ² Il voto avviene entro un termine di inoltro stabilito dal consiglio di amministrazione. Il termine è di almeno 21 giorni dalla data della rispettiva comunicazione del consiglio di amministrazione. I voti tardivi non possono essere presi in considerazione. È fatto salvo il capoverso 4 in caso di proposte di merito.
- ³ Per le proposte dei soci della cooperativa di inserire un oggetto all'ordine del giorno vale l'art. 19.
- ⁴ Le proposte di merito relative a un oggetto all'ordine del giorno vanno inoltrate entro 21 giorni dalla data di convocazione al voto per corrispondenza; le proposte di merito che sono inoltrate dopo tale termine non possono più essere prese in considerazione per il rispettivo voto per corrispondenza.
- ⁵ Per il voto per corrispondenza il consiglio di amministrazione nomina un ufficio elettorale con più scrutatori e sceglie tra i suoi membri un responsabile. L'ufficio conta i voti inoltrati per iscritto o per via elettronica entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di inoltro o del termine ultimo per il voto elettronico e redige un rispettivo verbale sul risultato che sarà reso noto al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione accerta il risultato mediante deliberazione e lo rende noto per iscritto o per via elettronica.

Art. 17 Assemblea generale virtuale

- ¹ Il consiglio di amministrazione può ordinare lo svolgimento di un'assemblea generale virtuale senza luogo di riunione e con l'impiego di mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'art. 893a CO. Si applica il termine di convocazione ai sensi dell'art. 15 di cui sopra. Il consiglio di amministrazione disciplina l'impiego dei mezzi elettronici e garantisce che:
 - a) l'identità del partecipante è determinata;
 - b) i voti all'assemblea generale siano trasmessi senza indugio;
 - c) ciascun partecipante possa presentare proposte e prendere parte alla discussione;
 - d) il risultato della votazione non possa essere falsificato.
- ² Il consiglio di amministrazione è autorizzato a trasmettere via video/audio i voti dei partecipanti nell'ambito di un'assemblea generale a tutti gli altri partecipanti
- ³ Alla rappresentanza di altri soci della cooperativa nel quadro di un'assemblea generale virtuale si applica l'art. 21 qui di seguito.

Art. 18 Assemblea generale straordinaria

Assemblee generali straordinarie possono essere convocate su istanza del consiglio di amministrazione o del 10% dei soci o dell'organo di revisione. Il consiglio di amministrazione deve dar seguito a queste istanze entro il termine di un mese. La convocazione avviene mediante pubblicazione e comunicazione scritta o elettronica ai soci della cooperativa. I compiti dell'assemblea generale straordinaria possono essere esercitati interamente su istanza del consiglio di amministrazione nell'ambito di un voto per corrispondenza straordinario o di un'assemblea generale virtuale, salvo che il 10% dei soci che chiedono lo svolgimento di un'assemblea generale straordinaria domandino lo svolgimento di un'assemblea generale con la presenza dei soci.

Art. 19 Punti all'ordine del giorno

- ¹ I soci possono richiedere entro il 15 gennaio prima della corrispondente assemblea generale l'iscrizione nell'ordine del giorno di argomenti oggetto di dibattito. La richiesta di iscrizione nell'ordine del giorno deve essere corredata dalle proposte, anch'esse in forma scritta. Per un'assemblea generale straordinaria le richieste di iscrizione di argomenti nell'ordine del giorno e le relative proposte devono pervenire in forma scritta entro 14 giorni prima della data prevista per l'assemblea.
- ² Per quanto riguarda le richieste di iscrizione di argomenti nell'ordine del giorno di modifiche statutarie, occorre che i cambiamenti proposti siano formulati in modo tale da poter essere sottoposti, qualora ricorrano le condizioni, direttamente a delibera. Il consiglio di amministrazione esamina le proposte formulate di modifiche statutarie per valutare la loro conformità al diritto vigente.
- ³ I soci nonché i titolari di buoni di partecipazione vengono informati tramite comunicazione scritta o elettronica sulle richieste di iscrizione di argomenti nell'ordine del giorno e sulle relative proposte inoltrate.
- ⁴ Non è consentito deliberare su argomenti non contenuti nell'ordine del giorno, ad eccezione della proposta di convocare un'assemblea generale straordinaria.

Art. 20 Presidenza dell'assemblea generale, verbale

- ¹ L'assemblea generale è presieduta dal presidente, o in caso di impedimento dal vicepresidente del consiglio di amministrazione. L'assemblea generale determina il numero degli scrutatori e procede alla loro elezione.
- ² Per ogni assemblea generale va redatto un verbale che deve essere firmato dal presidente e dall'incaricato della stesura del verbale. Dopo 30 giorni dall'assemblea generale e per la durata di un mese i soci e i titolari di buoni di partecipazione possono consultare il verbale presso la Banca WIR società cooperativa a Basilea. Inoltre, il consiglio di amministrazione può pubblicare in forma elettronica il verbale o singoli estratti (per es. verbale deliberazioni).

Art. 21 Diritto di voto e partecipazione

- ¹ Ogni socio della cooperativa dispone di un voto, indipendentemente dal numero di certificati di quota detenuti.
- ² I soci possono farsi rappresentare da rappresentanti. Il rappresentante deve essere:
 - a) un altro socio, o
 - b) un familiare con capacità di agire del socio che ha conferito la procura.
- ³ Un rappresentante non può rappresentare più di un socio e deve essere in possesso di una procura scritta.

Art. 22 Votazioni

- ¹ L'assemblea generale decide secondo il principio della maggioranza assoluta dei voti emessi. Il presidente partecipa alla votazione e, in caso di parità, il suo voto è decisivo.
- ² Per la revisione degli statuti è necessaria la maggioranza di due terzi dei voti espressi.
- ³ Votazioni a scrutinio segreto sono ammesse su richiesta di almeno il 10% dei soci presenti aventi diritto al voto.

Art. 23 Procedura di elezione

- ¹ I nominativi dei soci che desiderano candidarsi a membri del consiglio di amministrazione devono essere comunicati alla Banca WIR entro un termine che va definito dal consiglio di amministrazione. La scadenza viene comunicata ai soci nella forma conforme all'art. 39 cpv. 1.
- ² Tra la comunicazione del consiglio di amministrazione e la scadenza del termine di notifica devono intercorrere almeno 60 giorni.
- ³ I soci la cui candidatura viene presentata dopo la scadenza del termine non possono più essere considerati come candidati all'assemblea generale in riferimento alla quale è stato comunicato il termine di notifica.
- ⁴ Tutte le candidature notificate entro la scadenza vengono presentate dal consiglio di amministrazione all'assemblea generale per l'elezione, a condizione che i candidati soddisfino i requisiti di diritto civile e bancario e che le candidature non siano state ritirate prima della relativa assemblea generale.
- ⁵ Il consiglio di amministrazione può esprimere delle raccomandazioni non vincolanti in merito ai candidati all'attenzione dell'assemblea generale.

- ⁶ Se i candidati per una carica o per diverse cariche sono in egual numero di seggi da assegnare, la votazione avviene per alzata di mano, a meno che il 10% dei soci presenti aventi diritto al voto non chieda lo scrutinio segreto. È eletto il candidato che riceve la maggioranza assoluta dei voti emessi. Chi non raggiunge la maggioranza assoluta, partecipa al secondo scrutinio, per il quale l'assemblea non può proporre altri candidati; in questo caso vale la maggioranza relativa.
- ⁷ Più titolari di cariche possono essere riconfermati in blocco se la maggioranza dell'assemblea lo decide.
- ⁸ In tutti i casi dove i candidati per una carica o per diverse cariche superano il numero dei seggi da assegnare, la votazione avviene per scrutinio segreto con una scheda elettorale che avrà tante righe quanti sono i seggi disponibili. I nomi dei titolari finora in carica possono essere prestampati sulle schede (in ordine di durata del mandato oppure in ordine alfabetico in caso di durata uguale). I nomi dei titolari finora in carica i quali si presentano secondo l'articolo 26 per la rielezione possono essere ugualmente prestampati, a condizione che i loro nomi siano appositamente marcati. Sono permesse cancellature e aggiunte. Al primo scrutinio vale la maggioranza assoluta; per il secondo scrutinio non possono essere proposti nuovi candidati e si applica la maggioranza relativa.
- ⁹ Ai fini del calcolo della maggioranza non verranno considerate le schede nulle o bianche.

B. Consiglio di amministrazione

Art. 24 Svolgimento delle votazioni e delle elezioni

- ¹ Per le votazioni e le elezioni che possono svolgersi con voto palese, il presidente decide se debbano svolgersi per alzata di mano o in forma elettronica.
- ² Le votazioni e le elezioni a scrutinio segreto possono svolgersi in forma elettronica, a meno che il 10% dei soci presenti e aventi diritto al voto non richieda una votazione o elezione per iscritto.
- ³ Nelle votazioni ed elezioni, le astensioni non verranno considerate ai fini del calcolo della maggioranza richiesta.

Art. 25 Composizione e condizioni di eleggibilità

- ¹ Il consiglio di amministrazione si compone di sette membri.
- ² Può essere eletto membro del consiglio di amministrazione solo chi è socio o chi è iscritto nel registro di commercio come membro del consiglio di amministrazione con diritto di firma di una persona giuridica o come socio con responsabilità illimitata di una società di persone. La suddetta persona giuridica o società di persone deve essere a sua volta socia.
- ³ Il presidente viene eletto dall'assemblea generale, per il resto il consiglio di amministrazione si autocostituisce.
- ⁴ I membri del consiglio di amministrazione non possono essere impiegati della Banca WIR.

Art. 26 Elezione dei membri, rielezione limitata

- ¹ In occasione di un'assemblea generale che si tenga in un anno di numero dispari si svolgerà l'elezione per il completo rinnovo del consiglio di amministrazione, per un periodo di permanenza in carica di due anni. Dapprima viene eletto il presidente e in seguito gli altri membri. Se in occasione di un'elezione un membro del consiglio di amministrazione conclude il nono anno di mandato, sarà eleggibile al massimo per un altro anno.
- ² Le elezioni svolte in un anno di numero pari sono valide solo per il resto del periodo statutario.
- ³ I membri del consiglio di amministrazione non possono restare in carica per più di 10 anni. Una rielezione è possibile solo dopo quattro anni di assenza.
- ⁴ Il presidente non può restare in carica per più di 12 anni. Nel calcolo della durata del mandato devono essere inclusi gli anni in cui il presidente è stato membro del consiglio di amministrazione. Se in occasione di un'elezione il presidente del consiglio di amministrazione conclude l'undicesimo anno di mandato, sarà eleggibile al massimo per un altro anno.

Art. 27 Compiti e facoltà

Al consiglio di amministrazione incombe la direzione generale della Banca WIR e la vigilanza e il controllo dell'intera gestione, in particolare:

- a) emanare i regolamenti e le direttive necessarie per l'attività della banca e la delimitazione delle competenze, segnatamente i regolamenti relativi al regolamento organizzativo e interno;
- b) emanare le direttive per la politica aziendale;
- c) emanare i principi della contabilità nonché quelli per la finanza e il controllo del rischio;

- d) occuparsi del trattamento delle comunicazioni e delle disposizioni dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e di altri eventuali organi statali di vigilanza;
- e) occuparsi del trattamento dei rapporti redatti dall'organo di revisione previsto per legge e dall'organo di controllo interno riguardo al conto annuale e al servizio crediti;
- f) preparare l'assemblea generale, soprattutto le delibere riguardo i punti all'ordine del giorno, la relazione annuale, il conto annuale e le proposte del consiglio di amministrazione, nonché la trattazione di quelle sottoposte dai soci. Attuare le delibere dell'assemblea generale;
- f^{bis}) Deliberazione sull'impiego di mezzi elettronici nello svolgimento dell'AG e del voto per corrispondenza.
- g) Determinare il numero massimo di certificati di quota per socio nonché aumentare e ridurre il capitale di partecipazione secondo l'art. 5 di cui sopra.
- h) eleggere e revocare i membri del direttorio, nonché fissare il loro onorario;
- i) designare le persone autorizzate a rappresentare la Banca WIR;
- j) designare l'organo di revisione previsto dalla legge sulle banche;
- k) designare le commissioni permanenti e ad hoc, nonché definire le loro competenze;
- l) deliberare riguardo all'eventuale erogazione di mezzi finanziari ai gruppi WIR destinati alle attività del gruppo e all'organizzazione di fiere WIR a condizione che esse servano agli obiettivi della società cooperativa;
- m) prendere posizione su tutte le altre questioni che per legge, in base agli statuti o in base al regolamento organizzativo e interno non sono di competenza dell'assemblea generale o di un altro organo.

Art. 28 Convocazione

- ¹ Il consiglio di amministrazione è convocato all'occorrenza dal presidente.
- ² Ogni membro del consiglio di amministrazione ha diritto di chiedere al presidente dietro presentazione degli argomenti per iscritto la convocazione del consiglio di amministrazione. Se entro 14 giorni non si ha dato seguito alla richiesta, il membro può convocare lui stesso il consiglio di amministrazione.

Art. 29 Decisioni

- ¹ Il consiglio di amministrazione è atto a deliberare quando la maggioranza dei suoi membri è presente.
- ² Esso prende le sue decisioni secondo il principio della maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti. Il presidente partecipa alla votazione e, in caso di parità, il suo voto è decisivo.
- ³ Di regola, alle sedute partecipa almeno un membro del direttorio con voto consultivo e il diritto di inoltrare proposte.
- ⁴ Nei casi di routine o di particolare urgenza, le decisioni del consiglio di amministrazione in merito ad una proposta inoltrata possono essere prese all'unanimità anche per corrispondenza o per telefono, purché la maggioranza dei membri possa essere raggiunta e che nessuno dei membri vi faccia obiezione. Queste decisioni vanno messe a verbale.

C. Direttorio

Art. 30 Composizione, compiti e facoltà

- ¹ Il massimo organo esecutivo per l'intera amministrazione della cooperativa è il direttorio.
- ² Il direttorio, sottoposto al consiglio di amministrazione, si compone di una o più persone. L'organizzazione, le competenze – in particolare quelle in materia di delega – del direttorio devono essere disciplinati nel regolamento organizzativo e interno

D. Organo di revisione

Art. 31 Funzionamento

La funzione di organo di revisione di diritto societario cooperativo può essere svolta dall'organo di revisione designato conformemente alla legge sulle banche. Esso viene nominato dall'assemblea generale e rimane in carica per un anno.

Art. 32 Obbligo di riservatezza

I membri degli organi e gli impiegati della società cooperativa soggiacciono alla legge del segreto bancario e sono tenuti all'assoluta riservatezza. Soci cooperatori e terzi hanno diritto all'informazione nei limiti previsti dalla legge e in quei casi in cui il consiglio di amministrazione – in qualità di organo supremo – rilascia l'apposita autorizzazione. È fatto salvo l'articolo 857 CO.

V. Chiusura dei conti e ripartizione dell'utile d'esercizio

Art. 33 Rendiconto annuale, pubblicazione

- ¹ Prima della chiusura definitiva dei conti annuali il consiglio di amministrazione, dietro proposta del direttorio, decide gli ammortamenti e le riserve da realizzare.
- ² Per ogni esercizio contabile la Banca WIR allestisce un rapporto d'esercizio composto dal conto annuale chiuso al 31 dicembre e dalla relazione annuale. L'allestimento e la pubblicazione del rapporto d'esercizio soddisfano i requisiti della legislazione bancaria.

Art. 34 Ripartizione dell'utile d'esercizio

L'assemblea generale decide su proposta del consiglio di amministrazione della ripartizione di un eventuale utile netto in applicazione dell'articolo 860 segg. CO.

VI. Scioglimento e liquidazione

Art. 35 Decisione

- ¹ Lo scioglimento della società cooperativa può essere deciso solo alla presenza di 3/4 dei membri e solo se 2/3 dei membri presenti l'accettano.
- ² Lo scioglimento deve figurare espressamente sull'ordine del giorno dell'assemblea generale convocata a tale scopo.

Art. 36 Svolgimento

- ¹ L'assemblea generale definisce le modalità della liquidazione.
- ² Dopo l'estinzione di tutti i debiti un'eventuale eccedenza sarà distribuita in proporzione ai certificati di quota e ai buoni di partecipazione.
- ³ I membri della società cooperativa e i titolari di buoni di partecipazione non hanno nessun altro diritto sul patrimonio sociale.

VII. Compensi ai membri del consiglio di amministrazione

Art. 37 Principi generali per i compensi

- ¹ Il sistema dei compensi al consiglio di amministrazione è strutturato in funzione del risultato sostenibile conseguito dalla cooperativa ed è volto ad incentivare un'assunzione adeguata e controllata dei rischi e a riconoscere la responsabilità e la funzione direttiva del consiglio di amministrazione.
- ² Il compenso corrisposto è rappresentato da un'indennità di base e può includere altre componenti remunerative e altre prestazioni. Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di emettere le direttive relative ai compensi.
- ³ I compensi complessivi del consiglio di amministrazione possono essere formati da componenti fisse, variabili o da una combinazione di entrambe.
- ⁴ I compensi possono essere corrisposti ai membri del consiglio di amministrazione in contanti oppure sotto forma di averi WIR, buoni di partecipazione, prestazioni in natura o di servizio. Il consiglio di amministrazione fissa le condizioni di assegnazione e gli eventuali periodi di blocco.

Art. 38 Votazione sul compenso

L'assemblea generale delibera annualmente sulle proposte avanzate dal consiglio di amministrazione per quanto concerne:

- a) l'importo complessivo massimo dei compensi fissi da sottoporre a delibera in prospettiva per l'anno civile in cui si tiene l'assemblea generale;
- b) l'importo complessivo dei compensi variabili da sottoporre a delibera in retrospettiva per l'anno civile immediatamente precedente quello in cui si tiene l'assemblea generale, basati in generale sul risultato d'esercizio di quell'esercizio.

VIII. Pubblicazioni

Art. 39 Pubblicazioni

- ¹ Le comunicazioni ufficiali della società cooperativa prescritte dalla legge sono pubblicate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Le comunicazioni possono essere trasmesse ai soci cooperatori e ai titolari di buoni di partecipazione per iscritto o pubblicate nei media appartenenti alla cooperativa o negli organi di pubblicazione designati dal consiglio di amministrazione oppure in forma elettronica.
- ² Nei casi in cui gli statuti prevedono una comunicazione scritta ai soci cooperatori (convocazione per l'assemblea generale ordinaria o straordinaria), l'invio non avviene per raccomandata ed è ritenuta valida se indirizzata come indicato nel registro dei soci al momento della spedizione. Al posto della forma scritta le comunicazioni possono essere trasmesse anche in forma elettronica.

IX. Disposizioni finali

Art. 40 Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea generale ordinaria del 5 giugno 2023 e sostituiscono gli statuti del 1° luglio 2022. Essi entreranno in vigore il 1° luglio 2023 – a condizione che vengano approvati dalle autorità competenti.

Art. 41 Versione facente fede e forma linguistica

I presenti statuti sono stati redatti in tedesco, francese e italiano; in caso di contestazione fa stato il testo tedesco. Nei casi in cui negli statuti è stata utilizzata la forma maschile, essa si estende per analogia anche alle persone di sesso femminile.

Basilea, 05 giugno 2023

Il presidente:

Il vicepresidente:

Karin Zahnd Cadoux

Marc Reimann